

**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI****COPIA****VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

OGGETTO: Regolamento per la concessione di erogazioni economiche per interventi, servizi e progetti in favore di persone con disabilità - Approvazione

Non soggetta a controllo

L'anno **2022** il giorno **20** del mese di **LUGLIO** alle ore **18.00**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via XXIV Maggio n. 46 a Cervignano del Friuli, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato	X	
3) MOSCHIONE Mariella		X
4) PIAZZA Sandra		X
5) PIN Enrico ^(°)	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	5	2

(°) connesso da remoto

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

PREMESSO che il CAMPP ha avviato una procedura di CO-PROGETTAZIONE per la gestione di un sistema territoriale di accompagnamento, attività di facilitazione e socializzazione "per e con" le persone con disabilità in carico al Consorzio;

CONSIDERATO che la nuova modalità di gestione del sistema di cui trattasi, che si traduce nella realizzazione di un progetto condiviso fra il CAMPP e il soggetto individuato con apposita procedura di selezione in luogo della mera acquisizione di un servizio, determina da parte del CAMPP l'erogazione di un contributo alla ditta incaricata per lo svolgimento del Servizio stesso;

RAVVISATA pertanto la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento per la disciplina dell'erogazione di contributi a fronte di interventi, servizi e progetti realizzati in favore di persone con disabilità, al fine di determinare i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di erogazioni economiche a persone ed Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e, inoltre, per garantire la massima trasparenza all'azione amministrativa;

ESAMINATO il regolamento nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, già presentato in bozza nella seduta del 24/05/2022;

PRESO ATTO che l'approvazione del Regolamento non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente;

PRESO ATTO CHE sulla presente proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di erogazioni economiche per interventi, servizi e progetti in favore di persone con disabilità il, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. DI DISPORRE che il Regolamento di cui all'oggetto entri in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione sul sito internet del C.A.M.P.P..
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i..

f.to dott. Roberto ORLICH

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, li 14/07/2022

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Regolamento per la concessione di erogazioni economiche per interventi, servizi e progetti in favore di persone con disabilità - Approvazione**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Regolamento per la concessione di erogazioni economiche per interventi, servizi e progetti in favore di persone con disabilità - Approvazione**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. Michele TIBALD**

IL DIRETTORE
f.to **dott. Roberto ORLICH**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 25/07/2022 al 09/08/2022 inclusi.

Addì lì 25/07/2022

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to **Sorarù Luisa**

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal dal 25/07/2022 al 09/08/2022 inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì lì _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì 10/08/2022

C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Cervignano del Friuli, via Sarcinelli, 113

Regolamento per la concessione di erogazioni economiche per interventi, servizi e progetti in favore di persone con disabilità

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. __ del _____

In vigore dal _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento	3
ARTICOLO 2 Finalità	3
ARTICOLO 3 Tipologie di erogazioni economiche	3
TITOLO II CRITERI DI EROGAZIONE	3
ARTICOLO 4 Criteri	3
ARTICOLO 5 Soggetti ammessi	4
TITOLO III PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI	4
ARTICOLO 6 Istanze	4
ARTICOLO 7 Istruttoria delle istanze	4
ARTICOLO 8 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi	5
ARTICOLO 9 Esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestate sovvenzionate	6
ARTICOLO 10 Decadenza dai benefici	6
TITOLO IV SETTORI DI INTERVENTO	6
ARTICOLO 11 Assistenza e sicurezza sociale	6
TITOLO V PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI	6
ARTICOLO 12 Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari	6
ARTICOLO 13 Albo dei beneficiari	7
TITOLO VI PROGETTI DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE	7
ARTICOLO 14 Procedure in materia di erogazione di contributi in caso di percorsi di co-programmazione e co-progettazione	7
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	7
ARTICOLO 15 Norme di carattere generale	7
ARTICOLO 16 Entrata in vigore	7

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di erogazioni economiche a persone e ad Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. Lo stesso regolamento garantisce la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali e degli interessi generali ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2
Finalità

1. Il CAMPP, mediante la concessione di erogazioni economiche, nella forma di sovvenzioni o contributi, favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione di interventi, servizi e progetti a favore delle persone con disabilità.

ARTICOLO 3
Tipologie di erogazioni economiche

Sovvenzione:

1. Con la sovvenzione il CAMPP si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.
2. La collaborazione tra il CAMPP e il soggetto sovvenzionato è disciplinata da apposita convenzione.

Contributo:

3. Con il contributo il CAMPP interviene in maniera occasionale o continuativa a favore di progetti o iniziative ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico
4. Sono contributi anche le risorse destinate a sostenere e finanziare le procedure di co-programmazione e co-progettazione predisposte dal CAMPP secondo gli indirizzi di cui alla normativa vigente in materia.

TITOLO II
CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 4
Criteri

1. Nella concessione delle erogazioni economiche di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il CAMPP si attiene ai seguenti criteri:
 - A. Elementi generali**
 - a. rispondenza ai fini generali del CAMPP fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - b. rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;
 - d. presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
 - B. Elementi di priorità:**
 1. attività continuative svolte a carattere sostitutivo integrativo o complementare a quelle del CAMPP;
 2. attività di tipo occasionale;
 - C. Elementi di valutazione**
 1. capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 2. rendiconto delle spese e delle entrate;

3. livello di partecipazione e coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 4. soggetti raggiunti;
 5. piano finanziario presentato.
2. A parità di condizioni è data preferenza in ordine di elencazione alle iniziative ed attività che abbiano capacità di concorrere alla promozione di attività inclusive per le persone con disabilità seguite dai servizi del CAMPP, con attenzione particolare allo sviluppo di autonomie ed abilità personali.

ARTICOLO 5 Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni economiche può essere disposta dal CAMPP a favore di:
 - a. Soggetti del Terzo settore che esercitano la loro attività in favore della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
 - b. Associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2. L'associazione, ai fini del conseguimento dei benefici, deve risultare costituita da almeno sei mesi antecedenti la data della richiesta dell'intervento.
2. Sono comunque esclusi da qualsiasi contributo tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriali.

TITOLO III PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 6 Istanze

1. Le istanze per la concessione di sovvenzioni e contributi indirizzate al Presidente del CAMPP debbono essere debitamente sottoscritte dal richiedente, contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo moduli predisposti dalla Direzione del CAMPP sulla base dei fac-simili indicativi allegati al presente regolamento.
3. Le istanze, redatte secondo le modalità di cui ai commi precedenti debbono essere corredate da:
 - a. relazione illustrativa delle attività svolte o dell'iniziativa per la quale si richiede l'attivazione della sovvenzione o del contributo;
 - b. copia autenticata dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'organismo richiedente;

Tale documentazione va presentata solo dalle Associazioni – Enti – Comitati che inoltrano istanza per la prima volta. Per chi ha già prodotto tale documentazione è sufficiente la dichiarazione che la stessa è già agli atti del CAMPP.

 - c. consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - d. preventivo di spesa suddiviso per voci di costo e di ricavo per le iniziative per le quali si richiede il contributo;
 - e. dichiarazione da cui risulti se siano stati richiesti e assegnati per l'attività svolta o per l'iniziativa prevista sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - f. codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - g. indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

idoneo materiale d'informazione.
4. I documenti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'organismo o soggetto richiedente.

ARTICOLO 7 Istruttoria delle istanze

1. Le istanze vanno istruite dalla Direzione del CAMPP.
2. L'istruttoria va espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.

3. Le istanze debitamente istruite sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione, riepilogate in un unico prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea Consortile, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse, impegna la somma in favore dei soggetti beneficiari e decide, altresì, in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
5. Nessun intervento può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione in favore di soggetti ed iniziative che secondo l'istruttoria sono risultati privi di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
6. Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, e prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
7. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
8. Il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva. Tale percentuale potrà essere elevata al 70% per iniziative promosse nell'ambito di specifici programmi di settore approvati dall'Assemblea Consortile o dal Consiglio di Amministrazione.
9. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dai documenti giustificativi della spesa. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo non potrà mai essere comunque superiore al 50 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
10. La sovvenzione può essere corrisposta sino alla copertura del 100% della spesa sostenuta o dell'importo previsto nella convenzione. Sarà liquidata secondo le modalità disciplinate nell'atto deliberativo di concessione o di approvazione della convenzione previa dichiarazione attestante il puntuale svolgimento delle attività previste.
11. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 8

Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
2. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 30 giorni successivi:
 - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;
 - b. rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
 - c. indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
 - d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il CAMPP non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente dallo stesso comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, la stessa non può superare il 50 % dell'importo delle Entrate risultante nel Bilancio Preventivo. L'erogazione avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e per il 25% a saldo dell'anno successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.

ARTICOLO 9

Esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestate sovvenzionate

1. L'intervento del CAMPP non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 5, richiedono e non può essere accordato per la copertura dei disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti richiedenti.
2. Il CAMPP resta comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il CAMPP non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, qualora constatati il verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 10

Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione;
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto.

TITOLO IV

SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 11

Assistenza e sicurezza sociale

1. Gli interventi di assistenza sociale, assicurati dal CAMPP, sono principalmente finalizzati:
 - a. all'assistenza, protezione e tutela delle persone con disabilità;
 - b. alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone con disabilità.
2. Per conseguire tali finalità il CAMPP collabora con le strutture già operanti sul territorio.
La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.

TITOLO V

PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

ARTICOLO 12

Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del CAMPP contributi – sovvenzioni, per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del CAMPP nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 13
Albo dei beneficiari

1. Il CAMPP è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e qualsiasi altro beneficio economico a carico del bilancio dell'Ente disciplinato dal presente Regolamento.
2. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate, ogni anno, entro il 30 aprile, il CAMPP pubblica all'Albo pretorio l'albo dei soggetti risultanti destinatari dei benefici nell'anno precedente.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio. Copia dello stesso può essere scaricata dal sito.

TITOLO VI
PROGETTI DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

ARTICOLO 14
Procedure in materia di erogazione di contributi in caso di percorsi di co-programmazione e co-progettazione

1. Attraverso gli istituti della co-programmazione e co-progettazione, disciplinati dal Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) e da specifiche linee guida ministeriali, si realizza una convergenza tra il CAMPP e soggetti del Terzo Settore di azioni ed obiettivi, aggregazione di risorse pubbliche e private, per progettare insieme servizi ed interventi volti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca oltre il mero scambio utilitaristico e la logia sinallagmatica degli appalti.
2. La co-progettazione, in particolare, si traduce in un accordo procedimentale di collaborazione (ex art. 11 della legge 241/90 e ss.mm.ii.) che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti in partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
3. Le risorse che il CAMPP mette a disposizione per le procedure di coprogettazione che promuove e realizza, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge 241/90 e quindi dal presente Regolamento.
4. La definizione e l'erogazione dei contributi destinati alle procedure di co-progettazione sono disciplinati dalla convenzione di esercizio del progetto finale sottoscritta tra il CAMPP ed il soggetto o soggetti del Terzo settore allo scopo individuati come partner.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 15
Norme di carattere generale

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del CAMPP.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti del CAMPP che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.